

# **DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102**

**Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)**

*(GU n.165 del 18-7-2014)*

**Vigente al: 19-7-2014**

Titolo I

FINALITA' E OBIETTIVI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive

2004/8/CE e 2006/32/CE;

Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che

adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della

Repubblica di Croazia;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in

particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati

criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e  
al

Consiglio n. COM (2013) 762 recante Orientamenti della  
Commissione

sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  
concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  
del

mare, 8 marzo 2013, pubblicato, per comunicato, nella  
Gazzetta

Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, che approva la  
Strategia

energetica nazionale;

Vista la delibera CIPE n. 17 dell'8 marzo 2013 che aggiorna  
il

piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di  
emissione

di gas a effetto serra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo

9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella

seduta del 29 maggio 2014;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 30 giugno 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del

Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con i  
Ministri

dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  
trasporti,

della giustizia, degli affari esteri, per gli affari regionali e  
le

autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

## Finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e

nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96,

stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento

dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento

dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato

all'articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate

a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le

carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli

usi finali dell'energia.

## Art. 2

### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le abrogazioni

previste all'articolo 18, comma 1, lettera a), si applicano le

definizioni di cui:

a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

e successive modificazioni;

b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20

e successive modificazioni;

c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192 e successive modificazioni;

d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento,

designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico

22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26

gennaio 2010;

b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento

il cui costo di investimento e' superiore al 50% dei costi di

investimento di una nuova analoga unita';

c) auditor energetico: persona fisica o giuridica che esegue

diagnosi energetiche;

d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;

e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda

coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato

territorio;

f) condominio: edificio con almeno due unita' immobiliari, di

proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari

delle parti comuni;

g) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita per

l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con

esclusione delle forniture al settore della trasformazione

dell'energia e alle industrie energetiche stesse;

h) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di

energia, ad esclusione degli usi non energetici;

i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia

consegnata dal fornitore del servizio;

l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura

del consumo di energia del singolo cliente finale;

m) conto termico: sistema di incentivazione della produzione di

energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza

energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il  
Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  
Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato  
nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2  
gennaio

2013;

n) contratto di rendimento energetico o di prestazione  
energetica

(EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per  
esso

esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura  
di

miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e  
monitorata

durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti  
(lavori,

forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del  
livello

di miglioramento dell'efficienza energetica  
stabilito

contrattualmente o di altri criteri di prestazione  
energetica

concordati, quali i risparmi finanziari;

o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi  
per

categorie di prodotto, adottati con decreto del  
Ministro

dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;

p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi  
e

occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro  
la

fattura dell'energia acquistata;

q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  
e

lo sviluppo economico sostenibile;

r) energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento,

sia per uso industriale che civile;

s) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili,

energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi

altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del

regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22

ottobre 2008;

t) esercente l'attivita' di misura del gas naturale: soggetto che

eroga l'attivita' di misura di cui all'articolo 4, comma 17 della

deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 11

del 2007, e successive modificazioni;

u) esercente l'attivita' di misura dell'energia elettrica:

soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui all'articolo 4,

comma6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e

il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni;

v) grande impresa: impresa che occupa piu' di 250 persone, il cui

fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di

bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;

z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

aa) immobili della pubblica amministrazione centrale: edifici o

parti di edifici di proprieta' della pubblica amministrazione

centrale, e da essa occupati;

bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o virtuale

che permette la comunicazione fra due o piu' entita' di tipo diverso;

cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa

che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i

50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43

milioni di euro. Per le imprese per le quali non e' stato approvato

il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta

della contabilita' ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le

quali non e' stata presentata la prima dichiarazione dei redditi,

sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale

dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;

dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE):

documento redatto ai sensi dell'articolo 17 che individua gli

orientamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di

miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;

ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi

nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP):  
Piano

predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27

dicembre 2006 n. 296, e approvato con decreto del  
Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di  
concerto

con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello  
sviluppo

economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  
107

dell'8 maggio 2008, così come modificato dal decreto del  
Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10  
aprile

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio  
2013;

ff) pubblica amministrazione centrale: autorità  
governative

centrali di cui all'allegato IV del decreto legislativo 12  
aprile

2006, n. 163;

gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento: sistema  
di

trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente su  
suolo

pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei  
limiti

consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla  
medesima

per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o  
il

raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la

copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

hh) ripartizione regionale della quota minima di energia da

produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing):  
suddivisione

tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia

rinnovabile di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza

Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 2 aprile

2012;

ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti: un'opzione di

riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di

riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo

misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire

un'unita' di energia erogata nell'ambito di una pertinente

delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come

valutato nell'analisi costi-benefici di cui al presente decreto,

tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la

conversione, il trasporto e la distribuzione;

11) riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti:

un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento

che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti,

riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non

rinnovabile necessaria per rifornire un'unita' di energia erogata

nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo

stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo

inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la

conversione, il trasporto e la distribuzione;

mm) servizio energetico: la prestazione materiale, l'utilita'  
o

il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie

ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che

possono includere le attivita' di gestione, di manutenzione e di

controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura

e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali

ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e

a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la

misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole

unita' immobiliari (utenze) servite da un impianto termico

centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini

della proporzionale suddivisione delle relative spese;

oo) sistema di gestione dell'energia: insieme di elementi che

interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che

stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia attuata

a conseguirlo;

pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico

in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori

informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di

trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione

elettronica;

qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente

all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti

previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o

ambiente;

rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi e

strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del  
Ministro

dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  
tutela

del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.  
73

del 27 marzo 2013;

ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di  
un

immobile o di parte di un immobile in cui l'energia e' utilizzata  
per

il condizionamento del clima degli ambienti interni;

tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema  
di

teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in  
alternativa,

almeno:

il 50 per cento di calore di scarto;

il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;

il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;

il 75 per cento di calore cogenerato;

uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita' di misura

dell'energia pari all'energia rilasciata dalla combustione di una

tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore e' fissato

convenzionalmente pari a 41,86 GJ;

vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.

Art. 3

Obiettivo nazionale di risparmio energetico

1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico  
cui

concorrono le misure del presente decreto, consiste nella  
riduzione,

entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti  
di

petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni  
di

tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati  
a

partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica  
nazionale.

2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di  
programmazione

energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli  
Enti

Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma  
1.

Titolo II

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

Art. 4

Promozione dell'efficienza energetica negli edifici

1. L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza

energetica (PAEE) di cui all'articolo 17, comma 1 del presente

decreto, elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine

per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili e

sottopone il documento all'approvazione del Ministro dello sviluppo

economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

d'intesa con la conferenza unificata.

2. La proposta di interventi di cui al comma 1 riguarda gli

edifici, sia pubblici che privati, e comprende almeno:

a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del

caso, su campionamenti statistici;

b) l'individuazione, sulla base della metodologia di cui

all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, degli interventi più

efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di

edificio e la zona climatica;

c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte, di

incentivazione, di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a

disposizione da soggetti pubblici e privati per le riqualificazioni

energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate

da esempi applicativi e dai risultati conseguiti;

d) un'analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie

che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento

energetico negli immobili e le misure di semplificazione e

armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e

attrarre nuovi investimenti;

e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici

conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento dell'efficienza

energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e

su previsioni del tasso di riqualificazione annuo;

3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del Piano d'azione

destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di

cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 4-bis,

comma 2, e del programma di miglioramento dell'efficienza energetica

degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale di cui

all'articolo 5 del presente decreto.

4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle

misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica

amministrazione e' istituita, avvalendosi delle risorse umane,

strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori

oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal

Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La cabina di

regia assicura in particolare il coordinamento delle politiche e

degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15

e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge

27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo

economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare e' stabilito il funzionamento della cabina di regia,

tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2. Ai componenti della

cabina non spetta alcun compenso comunque denominato ne' rimborso

spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 5

Miglioramento della prestazione energetica

degli immobili della Pubblica Amministrazione

1. A partire dall'anno 2014 e fino al 2020, e nell'ambito della

cabina di regia di cui all'articolo 4-bis non appena istituita, sono

realizzati attraverso le misure del presente articolo interventi

sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli

immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione

energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta

utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio

energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in

collaborazione con l'Agenzia del demanio, predisporre entro il 30

novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di

interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli

immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la

percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresì, le attività

di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle

pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite

propri enti e società collegate. Le stesse Amministrazioni, con il

supporto dell'ENEA e del GSE nel rispetto delle rispettive

competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il

monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del

programma, promuovendo la massima partecipazione delle

Amministrazioni interessate, e la pubblicità dei dati sui risultati

raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma,

si tiene, altresì, conto delle risultanze dell'inventario,

predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della

direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui

consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione

centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo

informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze

delle diagnosi energetiche nonché delle misure di cui al comma 10.

3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2, le

Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l'anno

2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono,

anche in forma congiunta, proposte di intervento per la

riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche

avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del

Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i

quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico.

Tali proposte devono essere formulate sulla base di appropriate

diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di

miglioramento energetico previsti dall'Attestato di prestazione

energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192.

4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche

Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno, il

responsabile del procedimento e ne comunicano il nominativo ai

soggetti di cui al comma 2.

5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui al comma 2

sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e  
il

Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro  
trenta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:

a) gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore  
a

500 m<sup>2</sup>. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 e' rimodulata a  
250

m<sup>2</sup>;

b) gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo  
22

gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di  
determinati

requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in  
maniera

inaccettabile il loro carattere o aspetto;

c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale,  
ad

eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a  
uffici

per le forze armate e altro personale dipendente dalle  
autorita'

preposte alla difesa nazionale;

d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento  
di

attivita' religiose.

7. Per la definizione del programma di cui al comma 2,  
sono

applicati criteri di individuazione tra piu' interventi, basati  
su:

ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento, anche  
con

riferimento agli edifici con peggiore indice di  
prestazione

energetica; minori tempi previsti per l'avvio e il  
completamento

dell'intervento; entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche

mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.

8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi

definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, dalle strutture operative dei

Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle

infrastrutture e trasporti, ove occorra in avvalimento e con il

supporto delle Amministrazioni interessate. L'Agenzia del Demanio

promuove forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli

interventi, anche tra piu' Amministrazioni, al fine di favorire

economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi.

9. Concorrono altresì al raggiungimento dell'obiettivo annuo di

cui al comma 1, le misure organizzative e comportamentali degli

occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche

amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con

le modalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012,

n. 52.

10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese quelle che

hanno nella propria disponibilità gli immobili di cui al comma 6,

che procedono alla realizzazione di interventi di efficienza

energetica sul loro patrimonio edilizio o di sostituzione e

razionalizzazione degli spazi, al di fuori del programma di cui al

presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma

2. Le stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresì, le

misure in corso o programmate per il recupero e la valorizzazione del

patrimonio immobiliare pubblico.

11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma

di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali di cui al

comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento

tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire

tramite l'intervento di una o più ESCO.

12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato

dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per

l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro

nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei

medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui

al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico

provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli

importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilita'

giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo,

entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per

l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015.  
Lo

stesso stanziamento puo' essere integrato:

a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020,  
a

valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di  
cui

all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,  
n.

28, secondo le modalita' di cui al presente comma,  
previa

determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro  
dello

sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela  
del

territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia  
e

delle finanze;

b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni

di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei

proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui

all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,

destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei

limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa

verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente e nella

misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo

economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le

risorse gia' derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari,

nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia

pubblica e con risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate

anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di

diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli interventi di

miglioramento dell'efficienza energetica di cui al presente articolo,

eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito

dell'attivita' d'istituto.

14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche

avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno

a decorrere dal 2015, predispongono e comunicano al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero

delle infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al

Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di

conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.

15. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze

intestate a una pubblica amministrazione centrale comunicano

all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31

gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore

energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all'anno

precedente. L'ENEA, entro novanta giorni dalla pubblicazione del

presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, rende disponibile un portale informatico per l'inserimento

delle informazioni di cui al presente comma e ne da opportuna

informazione sul suo sito istituzionale.

16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi

strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata,

concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui

all'articolo 3, comma 1, attraverso l'approvazione:

a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di

efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare

degli immobili di proprietà dello Stato di cui al presente articolo;

b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema

di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il

ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per

finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di

proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo

termine.

17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze

intestate a una pubblica amministrazione locale, su specifica

richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, comunicano

alla stessa, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico,

delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta contiene

i riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura. Le

Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le informazioni

di cui al presente comma sui propri siti istituzionali.

#### Art. 6

#### Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali

1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto

dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1,

in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto

o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e

servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono

essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di

locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica

sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di

gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare

prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalità con le

quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti

stessi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora

l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le

«specifiche tecniche» e le «clausole contrattuali» indicate nei

«Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie di prodotti

indicate al punto 3.6 del «Piano d'azione per la sostenibilita'

ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

(PAN GPP)».

3. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli

acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle

soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di

locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti

i contratti, indipendentemente dal relativo importo.

4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui al comma 1

qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di

costo-efficacia, fattibilita' economica e idoneita' tecnica, ovvero

nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza.

Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono

precisati e motivati nei documenti di gara. In materia di immobili,

e' ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora

l'acquisto sia finalizzato a:

a) intraprendere una ristrutturazione importante o una

demolizione;

b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto  
in

virtu' dell'appartenenza a determinate aree ovvero del  
suo

particolare valore architettonico o storico.

5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle  
forze

armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la  
natura

e l'obiettivo primario delle attivita' delle forze armate. In  
ogni

caso, l'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura  
di

materiale militare, ai sensi del decreto legislativo 15  
novembre

2011, n. 208.

6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto contestuale  
di

un insieme di prodotti, la valutazione dell'efficienza energetica

globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente

rispetto alla valutazione dell'efficienza energetica dei singoli

prodotti che costituiscono l'intera fornitura.

7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di

cui al comma 1 del presente articolo, individuano, al proprio

interno, uno o più soggetti responsabili dell'attuazione degli

obblighi suddetti.

8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di

beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del

presente articolo.

9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese

le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti

Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i

propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.

Art. 7

#### Regime obbligatorio di efficienza energetica

1. L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da

conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31

dicembre 2020, e' determinato secondo la metodologia di attuazione ai

sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.

2. Il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui

all'articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE e' costituito dal

meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 16

marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti di

attuazione, secondo le condizioni di cui al presente articolo.

3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma 2 dovra'

garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre

2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio

energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume

di risparmi di energia e' ottenuto attraverso le misure di

incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza

energetica vigenti.

4. I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi

quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni

successivi al 2016, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, definiscono una

traiettoria coerente con l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e

la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere

un'estensione dell'ambito dei soggetti obbligati e modalita'

alternative o aggiuntive di assolvimento dell'obbligo, qualora cio'

fosse necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma

1.

5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre

2018, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto

dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento

dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora da tali rapporti dovesse

risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto

all'obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, introduce, anche su proposta dell'Autorita' per l'energia

elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento del

sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure  
in

grado di dare maggiore efficacia alle politiche di  
promozione

dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di  
bilancio

pubblico. In ogni caso, gli stessi Ministeri provvedono,  
sentita

l'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema  
idrico,

entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto ad  
aggiornare

le linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto  
del

Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012  
concernente

la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di  
risparmio

energetico che devono essere perseguiti dalle imprese  
di

distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013

al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del

presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene disposizioni per

migliorare l'efficacia del meccanismo, anche con eventuali modifiche

della soglia dimensionale richiesta, per valorizzare i risparmi

energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale

e per prevenire comportamenti speculativi.

6. Ai fini dell'accesso al Conto termico, i contratti che

rispettano gli elementi minimi di cui all'allegato 8, del presente

decreto sono considerati contratti di rendimento energetico. In

deroga all'articolo 6, comma 1, del Conto termico, il GSE predispone

specifiche modalita' che consentano, alle Pubbliche  
Amministrazioni,

di optare per l'erogazione dell'incentivo attraverso un acconto  
e

successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. Al  
suddetto

Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole da:  
«intesi»

ad: «agrario,» sono soppresse;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

c) «1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente decreto  
non

puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese  
sostenute,

come dichiarate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d).»;

d) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole:  
«immediatamente

esecutivo» sono inserite le seguenti: «dal momento del riconoscimento

della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE».

7. Le Regioni pubblicano in modalita' open data entro il 1° giugno

di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti

nell'anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione

promosse in ambito locale.

8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti

titoli di efficienza energetica, rispetto all'anno precedente e in

condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici

predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione

dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti

dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all'ENEA  
e

concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al  
presente

articolo.

#### Art. 8

#### Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta  
da

società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia  
o

auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema  
volontario

EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale  
entro

il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformita'  
ai

dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo  
non

si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di  
gestione

conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione  
che

il sistema di gestione in questione includa un audit  
energetico

realizzato in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2  
al

presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono  
comunicati

all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.

2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  
presente

decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da  
soggetti

certificati da organismi accreditati ai sensi del  
regolamento

comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali

di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI

11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3,

relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori

di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni

energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo

preposto e' ISPRA.

3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di

applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al

comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro

dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli,

agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in

alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO

50001.

4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità

di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti

cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una

valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e

del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo del calore

cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.

5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese

soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno

l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di

esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.

6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità

delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una

selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa

della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi

1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento

delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di

controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.

7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti

obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1

dell'articolo 16.

8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno 2016,

comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di

attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto

di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui

risultati raggiunti.

9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del

territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di

programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la

realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle

PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi

di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi

siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa

sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle

misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi

energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001.

10. All'attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede,

nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello

sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di

emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13

marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con

le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo

19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili

annualmente.

11. All'attuazione delle attivita' previste ai commi 5 e 6 del

presente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota

spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui

delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti

energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi

3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei

proventi disponibili annualmente.

Art. 9

#### Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri

provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia,

l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico,

previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed

economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali,

individua le modalità con cui gli esercenti l'attività di misura:

a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas

naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per

uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il

consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di

utilizzo dell'energia;

b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas

naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per

uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in

sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci

in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come

previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive

modificazioni.

2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per

quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro

ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore

del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda

per uso domestico.

3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1°

giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo

miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione

intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente

alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre

più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per

l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più

provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard

internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione

europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi

di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in

qualita' di esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad

uniformarsi, affinche':

a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti

finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi

di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano

pienamente considerati nella definizione delle funzionalita' minime

dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;

b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella

comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento

della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in

conformita' alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Ferme restando le responsabilita' degli esercenti dell'attivita' di

misura previste dalla normativa vigente, l'Autorita' per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei

dati storici di proprieta' del cliente finale attraverso apposite

strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai

distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con

interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto

di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di

efficienza e semplificazione;

c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente

finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia

elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;

d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del

contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica

siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a

disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a

suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere

utilizzato per confrontare offerte comparabili;

e) siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai

fini di quanto previsto all'articolo 11.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

provvede affinché gli esercenti l'attività di misura dell'energia

elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento

dell'installazione dei contatori, i clienti finali ottengano

informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al

monitoraggio del consumo energetico.

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso

la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle

spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo

individuale:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di

acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di

teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che

alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria entro il 31

dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del

servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza

dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di

fornitura;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una

fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete

di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che

alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione

entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del

servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di

calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita'

immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,

efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi

energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi puo' essere

valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN

15459. Eventuali casi di impossibilita' tecnica alla  
installazione

dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati  
in

apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico  
abilitato;

c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non  
sia

tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi,  
per

la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di  
sistemi

di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali  
per

misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun  
radiatore

posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o  
degli

edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI  
EN

834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli

edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non

efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia

indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in

considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per

la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo' affidare

la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del

calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo

modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e

il sistema idrico, ferma restando la necessita' di garantire la

continuita' nella misurazione del dato;

d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento  
o

teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento  
o

raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse  
al

consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e  
delle

aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di  
radiatori,

e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta  
in

modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso  
in

relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica  
utile

e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo  
quanto

previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.  
E'

fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva

all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la

suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'.

6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia'

adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed

il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

individua le modalita' con cui, se tecnicamente possibile ed

economicamente giustificato:

a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di

energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono,

affinche', entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture

emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia,

secondo le seguenti modalita':

1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio

consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del

consumo effettivo almeno con cadenza annuale;

2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese

disponibili almeno ogni bimestre;

3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere soddisfatto anche

con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali,

in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi

direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui

siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati

per via telematica;

4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione

si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente

qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio

contatore per un determinato periodo di fatturazione;

5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema

idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas

utilizzato solo ai fini di cottura.

b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di

energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui

siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e

2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la

possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui

consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi

dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici

comprendono almeno:

1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o

al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se

inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali

sono state fornite informazioni sulla fatturazione;

2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di  
utilizzo

per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili  
al

cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del  
contatore

per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per  
il

periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura,  
se

inferiore.

7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione  
già

adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas  
ed

il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare  
entro

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente  
decreto,

individua le modalità con cui le società di vendita di energia  
al

dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti

di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o

meno, provvedono affinché':

a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative

alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali

siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un

fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;

b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere

informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia

fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul

modo in cui la loro fattura e' stata compilata, soprattutto qualora

le fatture non siano basate sul consumo effettivo;

c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali

le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale

dei costi energetici attuali:

1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente

finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente,

preferibilmente sotto forma di grafico;

3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei

consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi

i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure

di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili,  
profili

comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive  
per

le apparecchiature che utilizzano energia;

d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle  
fatture,

informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento,  
per

consentire la valutazione globale dei consumi energetici e  
vengano

offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano  
fornite

ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un  
formato

facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di  
confrontare

offerte comparabili. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  
ed

il sistema idrico valuta le modalita' piu' opportune per garantire

che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e

quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa

categoria d'utenza.

8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti

finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla

fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello

svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al

fine di evitare duplicazioni di attivita' e di costi, la stessa

Autorita' si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato

(SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010,  
n.

105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n.  
129,

e della banca dati degli incentivi di cui all'articolo 15-bis  
del

decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in  
legge 3

agosto 2013, n. 90.

Titolo III

EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA

Art. 10

Promozione dell'efficienza per il riscaldamento

e il raffreddamento

1. Entro il 30 ottobre 2015 il GSE predispone e trasmette al

Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province

Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale

nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento

nonche' del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che

comprenda le informazioni di cui all'Allegato 3. Tale rapporto e'

articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel

predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico

ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in

attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali

di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del

decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20. L'anno base di

riferimento ai fini della valutazione e' l'anno 2013.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il GSE effettua

un'analisi costi-benefici relativa al territorio nazionale basata

sulle condizioni climatiche, la fattibilita' economica e l'idoneita'

tecnica conformemente all'allegato 4, parte 1. L'analisi

costi-benefici e' finalizzata all'individuazione delle soluzioni piu'

efficienti in termini di uso delle risorse e di costi, in modo da

soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento.

3. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico,

sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  
e

del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo  
notifica

alla Commissione europea. Su richiesta della stessa Commissione,  
la

valutazione e' aggiornata e notificata ogni 5 anni.

4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 e  
dell'analisi

costi-benefici di cui al comma 2, il GSE istituisce una banca  
dati

sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento  
e

teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione, anche  
avvalendosi

dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89,  
della

legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE assicura che i dati e  
le

informazioni raccolti siano condivisibili dalle Regioni. Ai  
fini

della costruzione e dell'aggiornamento della suddetta banca dati:

a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del

GSE, con cadenza almeno annuale, le informazioni relative agli

impianti di cogenerazione desunte dalla propria banca dati Anagrafica

Accise;

b) i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e

teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati relativi alla propria

infrastruttura, ove non già trasmessi, e i relativi aggiornamenti in

caso di variazioni;

c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano autorizzazioni o

concedono agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono

annualmente al GSE le informazioni relative agli impianti autorizzati

o agevolati e alle modalita' di sostegno adottate;

d) i titolari o i responsabili degli impianti di cogenerazione,

fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile, dotano

gli impianti stessi di apparecchi di misurazione del calore utile.

Sono esentate le unita' di cogenerazione con capacita' di generazione

inferiore a 50 kWe, i cui soggetti titolari o responsabili

dell'impianto, autocertificano il calore utile, ai sensi del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE le informazioni

disponibili relative agli impianti di cogenerazione.

Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati, le modalita'

tecniche delle comunicazioni di cui alle precedenti lettere, secondo

criteri di semplificazione ed efficienza. Con apposita convenzione

tra il GSE e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le

modalita' tecniche per la fornitura delle informazioni di cui alla

lettera a) e le procedure operative per assicurare il reciproco

allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla

cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica

Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5. In base ai risultati della valutazione effettuata a norma del

comma 1, e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, con decreto

del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con

la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare entro

il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e

criteri di efficienza, il potenziale di aumento della cogenerazione

ad alto rendimento nonche' del teleriscaldamento e teleraffreddamento

efficienti, nonche' sono definite soglie, espresse in termini di

calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti

industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione dei

singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere

c) e d). Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale dal

Ministero dello sviluppo economico che notifica alla Commissione le

modifiche adottate. Qualora la valutazione di cui al comma 1 non

individui un potenziale economicamente sfruttabile, i cui vantaggi

superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico,

sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli interventi o

le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6.

6. Il decreto di cui al comma 5 individua le modalita' attraverso

cui le Regioni e le Province autonome concorrono alla definizione

delle misure ivi previste ed alla individuazione delle relative

priorita' di intervento, in considerazione del conseguente impatto

sugli obiettivi dei piani energetico ambientali da esse adottati.

Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e

territoriale di propria competenza, i comuni tengono conto di tali

misure, e dispongono in merito valutando altresì gli effetti sulla

qualita' dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8, a decorrere

dal 5 giugno 2014 e' fatto obbligo agli operatori proponenti dei

seguenti progetti di effettuare un'analisi costi-benefici,

conformemente all'allegato 4, parte 2, per le finalita' di seguito

indicate:

a) nuovi impianti di generazione elettrica con potenza termica

totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale

predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di

cogenerazione ad alto rendimento;

b) ammodernamento sostanziale di impianti di generazione

elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW,

al fine di valutare l'eventuale conversione della produzione in

cogenerazione ad alto rendimento;

c) nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale di

impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore

a 20 MW, che generano calore di scarto a un livello di temperatura

utile, al fine di valutare le possibilità di uso del calore di

scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile,

anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale

impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

d) nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o

ammodernamento sostanziale di reti esistenti;

e) installazione di un nuovo impianto di produzione di energia

termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al

fine di valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti

industriali situati nelle vicinanze.

L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di

carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio

geologico non e' considerata un ammodernamento ai fini delle lettere

b), c) e d) del presente comma. Nell'ambito dell'analisi

costi-benefici di cui alle lettere c) e d) del presente comma,

l'operatore si avvale del supporto delle societa' responsabili per il

funzionamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento,

ove esistenti.

8. Sono esentate dall'analisi di cui al comma 7 le seguenti

tipologie di impianto:

a) gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i

carichi di punta e l'energia elettrica di riserva, progettati per

essere in funzione per meno di 1500 ore operative annue calcolate

come media mobile per un periodo di cinque anni;

b) gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un

sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva

2009/31/CE.

9. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi per gli

interventi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla e), fatte salve

le esenzioni apportate con il decreto di cui al comma 5, lo Stato

ovvero le Regioni e gli Enti Locali, secondo la ripartizione delle

attribuzioni risultante dalle norme vigenti, tengono conto:

a) per le domande presentate dal 5 giugno 2014, dei risultati

dell'analisi di cui al comma 7 garantendo che siano soddisfatti i

requisiti di cui al medesimo comma;

b) per le domande presentate decorrere dal 31 dicembre 2015,

anche dei risultati della valutazione di cui al comma 1.

10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprietà o bilancio, le

autorità di cui al comma 9 possono esentare singoli impianti

dall'obbligo di applicare le opzioni considerate, anche quando i

benefici siano superiori ai costi. Il Ministero dello sviluppo

economico, sulla base delle indicazioni delle medesime  
autorita'

competenti richiamate al comma 9, trasmette alla Commissione  
una

notifica motivata di tale decisione entro tre mesi dalla data  
di

adozione.

11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si applicano  
agli

impianti contemplati dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46  
fatte

salve le eventuali esenzioni di detto decreto.

12. L'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento,  
determinata

conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo  
8

febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro  
dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  
della

tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al rilascio, su richiesta

dell'operatore, della garanzia di origine di elettricità da

cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di

origine, contenente le informazioni di cui all'allegato 5.

13. La garanzia di origine è rilasciata dal GSE secondo criteri

oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia di origine:

a) corrisponde a una quantità standard di 1 MWh ed è relativa

alla produzione netta di energia misurata alle estremità

dell'impianto e trasferita alla rete e può essere rilasciata solo

qualora l'elettricità annua da cogenerazione ad alto rendimento sia

non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale;

b) e' utilizzabile dai produttori ai quali e'  
rilasciata

affinche' essi possano dimostrare che l'elettricit  da essi  
venduta

e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;

c) e' rilasciata subordinatamente alla verifica di  
attendibilit 

dei dati forniti dal richiedente e della loro conformit   
alle

disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve  
le

competenze dell'Autorit  per l'energia elettrica, il gas e  
il

sistema idrico, il GSE dispone controlli sugli impianti in  
esercizio,

sulla base di un programma annuo;

d) se rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea  
e'

riconosciuta anche in Italia, purché la medesima garanzia di origine

includa tutti gli elementi di cui all'allegato 5 e sempreché

provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed

incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a

quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad

impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi

stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le

competenti autorità del Paese estero da cui l'elettricità da

cogenerazione ad alto rendimento viene importata.

14. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine, in

particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi,  
deve

essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e  
non

discriminatori. Il GSE comunica tale rifiuto e la sua motivazione  
al

Ministero dello sviluppo economico che lo notifica alla  
Commissione.

15. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore  
della

cogenerazione e' subordinata alla condizione che l'energia  
elettrica

prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il  
calore

di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una  
domanda

economicamente giustificabile, ferme restando le  
disposizioni

transitorie previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007 n.  
20 e

dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

16. Ai fini della individuazione delle tecnologie di cogenerazione,

del calcolo della produzione da cogenerazione e del metodo di

determinazione del rendimento del processo di cogenerazione si

applicano gli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007, n.

20, come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema

idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro ventiquattro

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla

base di indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico, al

fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento  
e

teleraffrescamento e della concorrenza:

a) definisce gli standard di continuita', qualita' e  
sicurezza

del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi  
inclusi

gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi  
di

contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 3;

b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe  
di

allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e  
le

modalita' per l'esercizio del diritto di scollegamento;

c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),  
individua

modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle  
reti

i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e  
la

disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle  
analisi

costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento effettuate  
ai

sensi del presente articolo;

d) individua condizioni di riferimento per la connessione  
alle

reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di  
favorire

l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e  
il

recupero del calore utile disponibile in ambito locale,  
in

coordinamento alle misure definite in attuazione del comma 5 per  
lo

sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;

e) stabilisce le tariffe di cessione del calore,  
esclusivamente

nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista

l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da

Comuni o Regioni.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano secondo criteri

di gradualita' anche alle reti in esercizio alla data di entrata in

vigore del presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia

degli investimenti effettuati e della concorrenza nel settore.

L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla

legge 14 novembre 1995, n. 481.

## Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

1. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico,

nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con

gli obiettivi nazionali e comunitari, di medio e lungo termine e

relative traiettorie, in materia di energia e clima, contemperando i

costi e i benefici connessi e su indirizzo del Ministero dello

sviluppo economico per quanto riguarda le lettere c), d), e) ed f),

provvede:

a) previa valutazione dei potenziali di aumento dell'efficienza

energetica delle infrastrutture per il gas e l'energia elettrica e

comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto di quanto previsto

alla lettera c), ad introdurre nella regolazione della remunerazione

delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione,

trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali

componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere la

responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento

del potenziale di efficienza esistente, di cui tener conto nella

programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle

infrastrutture;

b) ove necessario, ad aggiornare entro il termine di cui  
alla

lettera a) la disciplina di accesso e uso della rete elettrica,  
al

fine di garantire la conformita' agli allegato 6 e 7 del  
presente

decreto;

c) a verificare ed eventualmente aggiornare le misure  
di

attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4,  
e

dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo  
2011,

n. 28, al fine di sostenere la diffusione efficiente delle  
fonti

rinnovabili e della generazione distribuita;

d) in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 11  
del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012  
e

all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  
6

luglio 2012, a consentire la partecipazione della  
generazione

distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad  
alto

rendimento e della domanda al mercato dell'energia e dei  
servizi,

stabilendo i requisiti e le modalita' di partecipazione delle  
singole

unita' di consumo e di produzione;

e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite  
nella

gestione delle reti, a regolare l'accesso e la partecipazione  
della

domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi  
di

sistema, definendo le modalita' tecniche con cui i gestori  
dei

sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la  
partecipazione

dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori

di unita' di consumo ovvero di unita' di consumo e di unita' di

produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle

capacita' di gestione della domanda e degli aggregati;

f) ad adottare disposizioni affinche', nei vincoli derivanti

dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica

sia effettuato con precedenza, a parita' di offerta economica,

nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da

fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i servizi

idrici, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2015,

redige una relazione sulle modalita' di attuazione di cui al comma  
1

e la sottopone al Ministero dello sviluppo economico e  
alle

competenti Commissioni parlamentari.

3. Con uno o piu' provvedimenti e con riferimento ai  
clienti

domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i  
servizi

idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa  
stessa

definite, con l'obiettivo di superare la struttura  
progressiva

rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi  
del

relativo servizio, secondo criteri di gradualita'.  
L'adeguamento

della struttura tariffaria deve essere tale da  
stimolare

comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire  
il

conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non

determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria

non progressiva. Su proposta della stessa Autorita', il Ministro

dello sviluppo economico, in relazione alla valutazione ex-ante

dell'impatto conseguente all'adeguamento e al fine di tutelare i

clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate, definisce

eventuali nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni

della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui

al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008,

recante determinazione dei criteri per la definizione delle

compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia

elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti

in gravi condizione di salute.

Titolo IV

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Art. 12

Disponibilita' di regimi di qualificazione,

accreditamento e certificazione

1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento con la

normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone  
al

Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente  
e

della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli  
schemi

di certificazione e accreditamento per la conformita' alle  
norme

tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione  
dell'energia,

sistemi di gestione dell'energia, diagnosi energetiche e  
alle

disposizioni del presente decreto.

2. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di  
diagnosi

energetiche fruibili da tutti i clienti finali, UNI-CEI,  
in

collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla  
pubblicazione

del presente decreto, elabora norme tecniche in materia di  
diagnosi

energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e

trasporti, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2 al

presente decreto.

3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni

dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per

la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori

dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di

elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione

energetica degli edifici.

4. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, la

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione

con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito

il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione

finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori

residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori

di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione

energetica degli edifici.

5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e)

del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al

meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di

certificazione, rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI

CEI 11339.

6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI,

entro il 31 dicembre 2014 definisce un protocollo per l'iscrizione

agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul

sito web istituzionale dell'ENEA.

a) ESCO certificate UNI CEI 11352;

b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI

CEI 11339;

c) organizzazioni certificate ISO 50001;

d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui al

comma 3 del presente articolo.

## Informazione e formazione

1. Entro il 31 dicembre 2014, ENEA, in collaborazione con le

associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi

energetici, con le associazioni dei consumatori e con le Regioni,

predisporre un programma triennale di informazione e formazione

finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia.

Il programma e' definito tenendo conto delle caratteristiche dei

soggetti a cui e' rivolto ed include azioni volte a:

a) sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI

nell'esecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi

nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati

all'installazione di tecnologie efficienti;

b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a

ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;

c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un

uso consapevole dell'energia;

d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono

in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e

rispetto ad un uso consapevole dell'energia;

e) favorire la partecipazione delle Banche e degli Istituti

finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento

dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione

di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;

f) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso

efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di

informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive

modalita' di accesso;

g) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei

soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, con

particolare riferimento agli auditor energetici e agli installatori

di elementi edilizi connessi all'energia.

2. Il programma, di cui al comma 1, e' sottoposto al Ministero

dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli oneri

per i servizi forniti in attuazione delle attivita' previste.

All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede nel limite

massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e

2017, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo

economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di

CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.

30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e

nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,  
previa

verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.

#### Art. 14

Servizi energetici ed altre misure

per promuovere l'efficienza energetica

1. I contratti di prestazione energetica stipulati dalla  
pubblica

amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all'allegato  
8

al presente decreto.

2. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 2 del decreto  
legislativo

30 maggio 2008, n 115, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:

«aa) per la prima stipula contrattuale, la riduzione stimata

dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di

almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato

sull'attestato di prestazione energetica, nei tempi concordati tra le

parti e, comunque, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale;».

3. Le Regioni e le Province Autonome forniscono assistenza tecnica

alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di

rendimento energetico e rendono disponibili al pubblico informazioni

sulle migliori pratiche disponibili nell'attuazione dei suddetti

contratti anche con il supporto di ENEA.

4. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, in collaborazione con le Regioni, integra il

contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico

dell'edificio di cui all'articolo 4-ter, comma 3, del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, con

gli elementi minimi di cui all'allegato 8.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate entro 180 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per

semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per

l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o

dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo

sfruttamento delle fonti rinnovabili nonché per armonizzare le

regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici,

i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle

sanzioni. Tali linee guida sono finalizzate, in particolare, a

favorire:

a) la gestione delle procedure autorizzative attraverso portali

on-line accessibili da cittadini ed imprese e contenenti  
altresi'

informazioni su vincoli emergenti dalla pianificazione  
urbanistica

territoriale;

b) uniformita' e snellimento della documentazione a  
supporto

delle richieste autorizzative;

c) applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria  
massimi,

tali da non scoraggiare l'installazione di tecnologie efficienti.

6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una  
riduzione

minima del 20 per cento dell'indice di prestazione  
energetica

previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e  
successive

modificazioni, certificata con le modalita' di cui al  
medesimo

decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne,  
delle

tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di  
chiusura

superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad  
un

massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture  
che

racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di  
15

centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati  
nei

computi per la determinazione dei volumi, delle altezze,  
delle

superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei  
predetti

limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti  
procedure

di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto  
del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto

dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi

comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze

minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione

del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli

edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze

minime riportate nel codice civile.

7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici

esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e

degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad

ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di

trasmissione previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al

medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle

pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al

titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai

regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra

edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle

distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura

massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti

verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici,  
nella

misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore  
degli

elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella  
misura

massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe  
vanno

esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel  
codice

civile.

8. Al comma 9-bis, dell'articolo 5, del decreto del  
Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive  
modificazioni,

dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«d) si procede alle ristrutturazioni di impianti  
termici

individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari,  
qualora

nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie

o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco

sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque

adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti,

composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa

di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.»

9. II comma 9-ter, dell'articolo 5, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni,

è sostituito da seguente:

«9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è

obbligatorio:

i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di

calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello

previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del

Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare

generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della

combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non

superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di

calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano

emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a  
70

mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe  
di

calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto  
all'articolo

4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della  
Repubblica,

del 2 aprile 2009, n. 59;

iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico  
in

conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive  
modifiche

e integrazioni.».

10. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1 e  
all'articolo

6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192  
sono

adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore  
del

presente decreto, favorendo l'applicazione omogenea su tutto il

territorio nazionale di regole semplici per la valutazione della

prestazione energetica e l'attestazione della prestazione energetica

degli edifici.

11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non

inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei

certificati bianchi termini entro il 2014, e' prorogata la durata

degli incentivi per i soli anni 2015 e 2016, a fronte di progetti

definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in

maniera stringente le reali peculiarita' dei progetti e purché i

progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia

in misura complessivamente equivalente alla soglia minima  
annua

indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2015  
e

rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi  
investimenti

in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo  
sito

industriale; efficientamento energetico di impianti collegati  
alla

medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati  
nella

medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse  
nazionale

di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  
n.

152; salvaguardia dell'occupazione.

12. E' fatto divieto ai distributori di energia, ai gestori  
dei

sistemi di distribuzione e alle societa' di vendita di energia  
al

dettaglio, di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo

del mercato dei servizi energetici e ad impedire la richiesta e la

prestazione di servizi energetici o altre misure di miglioramento

dell'efficienza energetica, compresa la preclusione dell'accesso al

mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.

#### Art. 15

#### Fondo nazionale per l'efficienza energetica

1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il

«Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di seguito «Fondo»,

che opera secondo le modalita' di cui al comma 2 e per le finalita'

di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma

4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato

dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per

l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro

nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al

Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico

provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli

importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilita'

giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo,

entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per

l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015.  
La

dotazione del Fondo puo' essere integrata:

a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente

confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter,

comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le

modalita' di cui al presente comma, previa determinazione

dell'importo da versare con il medesimo decreto di cui all'articolo

5, comma 12, lettera a);

b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico

del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro

annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui

delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti

energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13

marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entita' dei proventi

disponibili annualmente, con le modalita' e nei limiti di cui ai

commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.

2. Il Fondo ha natura rotativa ed e' destinato a sostenere il

finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati

anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico

- privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite,

mediante due sezioni destinate rispettivamente a:

a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su

portafogli di operazioni finanziarie;

b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso

banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli

Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi

comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di

investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova

emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di

nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli

emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di

operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati

verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per

l'efficienza energetica.

3. Il Fondo è destinato a favorire, sulla base di obiettivi e

priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli

previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di

stato, il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento

degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il

coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e

investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei

rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalita':

a) interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli

edifici di proprieta' della Pubblica Amministrazione;

b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il

teleraffrescamento;

c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche,

compresa l'illuminazione pubblica;

d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso

residenziale, compresa l'edilizia popolare;

e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei

settori dell'industria e dei servizi.

4. Gli interventi di realizzazione e ampliamento di reti di

teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra la data di

entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e la

data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono

avere accesso alle garanzie offerte dal Fondo, secondo le modalita'

definite con i provvedimenti di cui al comma 5 e fermi restando i

vincoli richiamati al comma 3.

5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 3, nel

rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o piu' decreti

di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata

in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico

e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le

priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento,

di gestione e di intervento del Fondo, nonche' le modalita' di

articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al

sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni. Nel

quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del Fondo,

tenendo conto del miglior rapporto tra costo e risparmio energetico,

sono individuati termini e condizioni di maggior favore per

interventi che presentino specifica valenza prestazionale volti a:

a) creare nuova occupazione;

b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio;

c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;

d) introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta  
alla

riqualificazione energetica;

e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per  
il

teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse  
alla

generazione distribuita a biomassa;

6. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata  
mediante

versamento volontario di contributi da parte di  
Amministrazioni

centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi incluse  
le

risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di

investimento europei secondo criteri, condizioni e modalita'

stabilite con i provvedimenti di cui al comma 5. La dotazione del

Fondo e', inoltre, incrementata con i proventi delle sanzioni di cui

all'articolo 16, comma 23.

7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera

a) sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di

ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire

con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e

delle finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco

allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.

196. La sezione destinata alla concessione di garanzie, di cui al

comma 2, e' ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui

all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere assistite dalla

garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di

garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati.

9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi puo' essere

attribuita sulla base di una o piu' apposite convenzioni, a societa'

in house ovvero a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti

tecnici, organizzativi e di terzieta' nel rispetto della  
vigente

normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici.  
Agli

oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si  
provvede

a valere sulle medesime risorse.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  
ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  
bilancio.

Art. 16

Sanzioni

1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia  
che

non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, sono

soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000

euro. Quando la diagnosi non e' effettuata in conformita' alle

prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

2. L'esercente l'attivita' di misura che, nei casi previsti

dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalita'

individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il

sistema idrico, non fornisce ai clienti finali i contatori

individuali aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del

predetto comma e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria

da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.

3. L'esercente l'attivita' di misura che fornisce sistemi di

misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate

dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a

norma dell'articolo 9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), e' soggetto

ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le

sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dall'Autorita' per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

4. L'esercente l'attivita' di misura che al momento

dell'installazione dei contatori non fornisce ai clienti finali

consulenza ed informazioni adeguate secondo quanto stabilito

dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,

in particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento alla

lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico, e'

soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500

euro.

5. L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite

teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di

fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici che

non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali

di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi

previsto, e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da

500 a 2500 euro.

6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale

che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilita'

dell'unita' immobiliare, nei casi di cui all'articolo 9, comma 5,

lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore

individuale di cui alla predetta lettera b), e' soggetta ad una

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La

disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una

relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta

che l'installazione del contatore individuale non e' tecnicamente

possibile o non e' efficiente in termini di costi o non e'

proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.

7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c)  
il

condominio e i clienti finali che acquistano energia per un  
edificio

polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi  
di

termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali  
per

misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun  
radiatore

posto all'interno dell'unita' immobiliare sono soggetti,  
ciascuno,

alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.  
La

disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da  
una

relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato  
risulta

che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in  
termini

di costi.

8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro  
il

condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal  
teleraffreddamento

o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che  
non

ripartisce le spese in conformita' alle disposizioni di  
cui

all'articolo 9 comma 5 lettera d).

9. L'impresa di distribuzione o le societa' di vendita di  
energia

elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono  
nelle

fatture emesse nei confronti di clienti finali presso i quali  
non

sono installati contatori intelligenti le informazioni  
previste

dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  
idrico, a

norma dell'articolo 9, comma 6, lettera a), sono soggette ad una

sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascuna

omissione

10. L'impresa di distribuzione o la società di vendita di energia

elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai

clienti finali di accedere alle informazioni complementari sui

consumi storici in conformità a quanto previsto dall'Autorità per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma

dell'articolo 9, comma 6, lettera b), è soggetta ad una sanzione

amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.

11. È soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a 2500 euro

per ciascuna violazione, l'impresa di vendita di energia  
al

dettaglio:

a) che non rende disponibili, con le modalita'  
individuate

dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  
su

richiesta formale del cliente finale, le informazioni di  
cui

all'articolo 9, comma 7, lettera a);

b) che non offre al cliente finale l'opzione di  
ricevere

informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e  
non

fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate  
secondo

le prescrizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  
il

sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 7, lettera b);

c) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalita'

individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il

sistema idrico, unitamente alla fattura le informazioni di cui

all'articolo 9, comma 7, lettera c);

d) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalita'

individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il

sistema idrico, le informazioni le stime dei costi energetici tali da

consentire a quest'ultimo di confrontare offerte comparabili.

12. L'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica

specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle

fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l'accesso

ai dati relativi ai consumi e' soggetta ad una sanzione

amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.

13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello

sviluppo economico.

14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle

Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti

per territorio o Enti da esse delegate.

15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 sono

irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema

idrico.

16. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie da parte delle autorità  
amministrative

competenti si osservano, in quanto compatibili con quanto  
previsto

dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I,  
sezioni

I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro novanta  
giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorità  
per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina,  
con

proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente  
in

materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo  
da

assicurare agli interessati la piena conoscenza degli  
atti

istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale,  
la

verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni

decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo

dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento

sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali

semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

17. L'autorita' amministrativa competente, valutati gli elementi

comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da

chiunque vi abbia interesse da' avvio al procedimento sanzionatorio

mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi

della violazione.

18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai

commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali

obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione

entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della

contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto di

cui al comma 17.

19. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al

comma 18 e alla contestazione immediata o alla notificazione degli

estremi della violazione amministrativa a norma dell'articolo 14

della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di

un unico atto che deve contenere:

a) l'indicazione dell'autorità competente; l'oggetto della

contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e degli elementi

essenziali della violazione contestata;

b) l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento

e, ove diverso, dell'ufficio dove e' possibile presentare memorie,

perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile

del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonche' avere

accesso agli atti;

c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato puo'

esercitare le facolta' di cui alla lettera b), comunque non inferiore

a trenta giorni;

d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al

comma 18;

e) la possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando alla

diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7;

f) la menzione della possibilita', nei casi degli illeciti non

diffidabili o per i quali non si e' ottemperato alla diffida, di

effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16

della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.

20. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o

l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma

pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di

cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue

il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a

condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 e'

effettuato con le modalita' di versamento previste dall'articolo 19

decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione

ivi prevista. Del pagamento e' data mensilmente comunicazione

all'autorita' amministrativa competente, con modalita' telematiche, a

cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del predetto

decreto legislativo.

22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano,

nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di

cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16

aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e le ispezioni

sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

23. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni del

presente decreto, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui

all'articolo 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi  
6,

7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e  
di

Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono utilizzarli per  
la

gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al decreto  
del

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

24. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni  
a

statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Monitoraggio dell'attuazione

1. A partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, il  
Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  
dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia  
e

delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei  
trasporti,

d'intesa con la Conferenza unificata, e su proposta  
dell'ENEA,

approva e trasmette alla Commissione europea il Piano  
d'azione

nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende:

a) misure significative per il miglioramento  
dell'efficienza

energetica;

b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli  
nella

fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli

usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi

nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3;

c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al

2020.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in

vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico,

su proposta di ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea,

una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento

degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in

vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico,

su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea,

una relazione annuale sulla cogenerazione contenente:

a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e

di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento in relazione

alla produzione totale di calore e di energia elettrica;

b) statistiche relative alla capacita' di cogenerazione di calore

e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione;

c) statistiche relative alla produzione e alle capacita' di

teleriscaldamento e di tele raffreddamento in relazione alla

produzione e alle capacita' totali di calore e di energia elettrica;

d) statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati

applicando la cogenerazione.

4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono redatte

sulla base dell'allegato XIV della direttiva 2012/27/UE e dei

documenti operativi predisposti dalla Commissione europea. La

relazione di cui al comma 3 e' redatta conformemente alla metodologia

di cui agli allegati del decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare del 4 agosto 2011.

## Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto

legislativo, sono abrogati:

a) gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettere a), e), l), n),

v); 11, commi dall'1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18, comma 3 del

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

b) l'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 28 dicembre 2012, concernente la determinazione degli

obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono

essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia

elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016.

#### Art. 19

#### Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Gli allegati che costituiscono parte integrante del presente

decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo

economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare.

2. Le pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province

Autonome, nonché le Autorità e Agenzie coinvolte nell'attuazione

del presente decreto, collaborano per favorire la massima

condivisione dei dati e delle informazioni raccolti in modalità

interoperabile, anche al fine di creare basi informative comuni, nei

limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le

amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatte salve

specifiche disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15.

4. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva

2012/27/UE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla

Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive

modificazioni.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  
inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  
Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  
farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2014